

Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato, Analisi Economiche, Occupazione

Ufficio: 2.2 - REGISTRO IMPRESE E MEDIAZIONE

Determinazione num. 150

Del 29/04/2022

Oggetto: Modalità di avvio e disciplina del procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40, DL 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

**IL DIRIGENTE DELL'AREA REGISTRO IMPRESE, REGOLAZIONE DI MERCATO
ANALISI ECONOMICHE, OCCUPAZIONE**

VISTO l'art. 40 DL 76/2020 convertito con L. 2120/2020. che introduce nell'ambito della semplificazione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese nuove cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali;

VISTO che il Registro delle imprese deve garantire una reale rappresentazione della realtà economica della provincia, realizzando una revisione dinamica dei suoi archivi;

CONSIDERATO che la pulizia del Registro delle imprese è fonte di certezze giuridiche ed elemento principale di affidabilità per la statistica economica nazionale;

CONSIDERATO che il Registro delle imprese deve comunicare annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione delle procedure di cancellazione d'ufficio delle imprese non più operative;

VISTO il comma 2, art. 40 del citato decreto che individua nell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi oppure nel mancato compimento di atti di gestione le cause di scioglimento delle società di capitali senza liquidazione qualora si verificano in concorrenza con una delle seguenti circostanze: a) la permanenza dell'iscrizione nel registro imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

VISTI i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40 che disciplinano il procedimento di accertamento della causa di scioglimento finalizzato alla cancellazione d'ufficio delle società di capitali non più operative;

CONSIDERATO che il Conservatore avvia il procedimento finalizzato alla cancellazione d'ufficio comunicando agli amministratori l'avvenuta iscrizione della determinazione con la quale ha accertato la causa di scioglimento senza liquidazione assegnando nel contempo il termine di 60 giorni entro il quale provvedere all'iscrizione nel Registro delle imprese degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il Conservatore deve, in caso la società presenti formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, provvedere con propria determinazione a revocare il provvedimento con il quale era stata accertata la causa di scioglimento senza liquidazione;

CONSIDERATO che in caso la società resti silente il Conservatore deve provvedere con propria determinazione alla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese;

CONSIDERATO che il comma 6, art. 40 del citato decreto, prevede che ogni determinazione del Conservatore venga notificata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione;

VISTI gli elenchi di società di capitali non in liquidazione forniti da Infocamere S.c.p.A. per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 40, DL 76/2020;

CONSIDERATO che la composizione di tali elenchi, in considerazione dell'aspetto temporale di alcune delle condizioni in base alle quali viene determinata la cancellabilità della società dal Registro delle Imprese, varia a seconda del momento della loro consultazione;

RITENUTO pertanto opportuno individuare una data alla quale cristallizzare l'elenco dei destinatari del procedimento, e fissare tale data al 2 maggio 2022;

CONSIDERATO che per la maggioranza delle società risultanti negli elenchi resi disponibili da Infocamere l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non è mai stato comunicato oppure, se comunicato, è stato successivamente cancellato d'ufficio perché risultante non più attivo o revocato, e dunque, contrariamente a quanto disposto dall'art. 16, comma 6 del DL 185/2008 convertito con L. 2/2009, non è attualmente disponibile sulla visura di dette imprese;

CONSIDERATO che le società risultanti negli elenchi non hanno altresì provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale entro il nuovo termine del 1° ottobre 2020 fissato dall'art. 37, del DL 76/2020;

RILEVATO che non è quindi possibile rispettare l'obbligo imposto alla Pubblica Amministrazione dal Codice di Amministrazione Digitale (CAD) di comunicare esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);

RITENUTO che sia contrario a principi di economicità dell'azione amministrativa e pari opportunità nei confronti delle imprese regolari che l'ente sostenga detti costi, in quanto causati da gravi molteplici inadempimenti da parte delle stesse società, e dal fatto che queste non hanno ottemperato all'obbligo ormai ultradecennale di mettere a disposizione un indirizzo PEC (ora "domicilio digitale"), attraverso la sua iscrizione nel Registro delle imprese, per consentire alle PPAA il dialogo con le imprese stesse attraverso modalità esclusivamente telematiche e senza costi aggiuntivi;

DATO ATTO inoltre che i suddetti costi non sarebbero coperti da corrispondenti entrate e che le pubbliche amministrazioni sono soggette a misure di razionalizzazione e riduzione della spesa con particolare riguardo all'articolo 1, commi 590-602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 c.d. "Legge di bilancio 2020";

VISTO l'art. 8 della legge 241/90 che permette di non procedere alla comunicazione personale dell'avvio del procedimento qualora per il numero dei destinatari questa risulti particolarmente gravosa, individuando forme di pubblicità alternative di volta in volta stabilite dall'amministrazione;

RITENUTO per le considerazioni sopra esposte che nel caso in esame la comunicazione personale sia da considerarsi troppo gravosa e che dunque il procedimento possa rientrare a pieno titolo nella casistica individuata dal citato art.8 della legge 241/90;

RITENUTO che il Registro delle imprese possa portare a conoscenza degli interessati l'avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione e le diverse fasi in cui lo stesso si articola avvalendosi degli strumenti innovativi che sono stati introdotti nell'ordinamento riuscendo nel contempo a rispettare quel principio di economicità, efficacia e trasparenza che deve guidare la PA nella sua azione amministrativa;

CONSIDERATO altresì come l'art. 32 comma 1, L. 69/2009 stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni obbligate;

VISTI gli atti di indirizzo del Giudice del Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e dei Giudici del Registro delle imprese di Roma che dispongono che la notificazione dell'avvio del procedimento possa essere effettuata mediante la pubblicazione all'Albo camerale on line;

PRESO ATTO che il Giudice del registro di Varese ha indirettamente confermato la correttezza dei procedimenti avviati d'ufficio nelle campagne 2011/2012 e 2017/2018 con la sola pubblicazione all'albo camerale on line, quando ha disposto con proprio provvedimento la cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone destinatarie di tali comunicazioni di avvio del procedimento rese in forma massiva;

RITENUTO pertanto che la pubblicazione all'albo camerale on line della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo fissato dal comma 4, art. 40 del citato decreto consente di dare ampia notizia della procedura avviata dal Registro imprese e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/1990;

RITENUTO opportuno individuare un apposito fondo a copertura di eventuali costi che potrebbero rendersi necessari nel corso del procedimento, quali: esigenze di notifica individuale ove funzionale al corretto svolgimento del procedimento stesso; acquisto di

servizi per la trasmissione massiva di comunicazioni via PEC; automatizzazione di servizi di iscrizione/cancellazione nel Registro Imprese;

CONSIDERATO che tali costi, quantificabili indicativamente in 10.000,00 euro, possono trovare copertura a valere sulle risorse di cui alla deliberazione della Giunta camerale n.21/2021, iscritte al conto 240007 "Debiti verso fornitori" che presenta sufficiente disponibilità;

VISTO l'atto di delega approvato con determinazione del Segretario Generale n. 366 del 2 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 26 gennaio 2012, con la quale è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del dott. Giacomo Mazzarino;

d e t e r m i n a

- di disciplinare nei suoi aspetti salienti il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali, di cui all'art.40 del citato DL 76/2000, come segue:
 1. di accertare con propria determinazione la causa di scioglimento senza liquidazione di cui (art. 40, comma 3 DL 76/2020) per le società riportate nell'elenco che sarà estratto in data 2 maggio 2022;
 2. di procedere, entro 8 giorni dalla sua adozione, alla notificazione della determinazione con la quale accerta la causa di scioglimento senza liquidazione (art. 40, comma 6) tramite messaggio di posta elettronica certificata alle società dotate di domicilio digitale valido e, per tutte le altre, tramite pubblicazione all'albo camerale on line per 60 giorni unitamente all'elenco delle società interessate, nonché nella pagina dedicata del sito istituzionale;
 3. di iscrivere la determinazione nelle visure delle società coinvolte (art. 40, comma 8), una volta decorsi i termini per l'opposizione (art. 40, comma 7);
 4. di pubblicare la determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e l'elenco delle società interessate;
 5. di adottare determinazione di cancellazione delle società che non abbiano presentato entro il termine di 60 giorni formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività (art. 40, comma 5 secondo periodo) provvedendo alla notificazione del provvedimento secondo le modalità di cui al precedente punto 2;
 6. di iscrivere d'ufficio la determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione per tutte quelle società che presentino formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività (art. 40, comma 5 primo periodo) provvedendo alla notificazione del provvedimento secondo le modalità di cui al precedente punto 2;
 7. di sospendere il procedimento di cancellazione d'ufficio per tutte le società per le quali risulti il possesso di beni iscritti in pubblici registri (art. 40, comma 5 secondo periodo), al fine di richiedere al Tribunale competente la valutazione in merito all'apertura d'ufficio di una fase liquidatoria;

- di prevedere costi di attuazione della presente determinazione quantificabili indicativamente in 10.000,00 euro, da imputarsi alle risorse di cui al conto 246007 "Debiti v/fornitori", che presenta sufficiente disponibilità.

(Giacomo Mazzarino)
atto firmato digitalmente